

Attilio Bartoli Langeli
Parole introduttive

[A stampa in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di Maria Clara Rossi, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre edizioni, 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 9-19
© dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

Parole introduttive*

Attilio Bartoli Langeli

Non so introdurre i lavori di questo convegno altrimenti che proponendovi il mio personale itinerario di lettore di testamenti. Così si descriveva Robert Brentano venticinque anni fa a Perugia: *Considerazioni di un lettore di testamenti*¹. Semmai a quel titolo potrei fare un'aggiunta: *Considerazioni di un lettore ed editore di testamenti*. Ma in fondo è la stessa cosa: pubblicare significa leggere bene. Proprio prendendo lo spunto da un testamento, quello dettato dal padovano Buffone di Bertolotto al notaio Rodolfo nel 1238, insistevo sulla necessità che l'editore si faccia attento e rispettoso lettore (purché rispettoso non significhi passivo), sola condizione perché il suo lavoro per un verso renda pienamente ragione delle volontà che quel documento formarono, per l'altro attinga il massimo dei risultati conoscitivi².

Come editore, avevo cominciato nel 1976 con le carte dell'abbazia di Santa Croce di Sassovivo, presso Foligno, dal 1201 al 1214³; e l'ultimo lavoro è stato, nel 2006, la pubblicazione delle carte di un altro monastero benedettino, stavolta femminile, quelle di Santa Maria in Valle di Cividale, fino a tutto il Duecento; lavoro condotto con Elena Maffei e Daniela Maschio⁴. Nessun testamento, né nell'uno né nell'altro caso. Mentre per il potente cenobio cividalese l'assenza è strutturale, per Sassovivo essa dipendeva dall'altezza cronologica: dopo la metà del Duecento, infatti, anche in quell'archivio si trovano testamenti – utilizzati a più riprese, per esempio, da Mario Sensi. E pensare, per restare all'Umbria, che il più antico documento perugino, del 995 (lo pubblicò Vittorio De Donato)⁵, proviene da un'abbazia ed è un bellissimo testamento, consistente nella devoluzione di un *tenimentum* all'abbazia, appunto, di Santa Maria di

Valdiponte. Scrive il notaio Urso, che così definisce il documento: *Cartula codicellis sive recordationis ad memoria retinendum et in fucturis temporibus veritatem disponendo qualiter factum est ad Ioh.s qui vocatur Gregorio filio condam Iohannes de Valle de ponte teritorio perusini abitanti intus castello de Castelione in presentia iudicum et bonorum ominum*. Splendidamente descritta, in quel latino italico, la scena: *in eorum suprascriptorum virorum presentia inventi sun aliis plures omnes in casa iam dicto Iohannes qui Gregorio vocatur ipso denominato Iohannes iacebat in lectulo suo in infirmitatem sua sana abebat mente intereunte et exeuntes sua visitatione confabulantes casum umano generis que in oc seculo voluntur*. Prende la parola il testatore, la sua *nuncupatio* è lunga. Comincia così: *vos iudici et alii plures omnibus vos omnes rogiti feci venire ad me vestram presentia volo disponere de rebus paupertatulas meas in venerabilis ecclesis et monesterio qui est vocabulum beate sancte Marie semper virginis quod est posito in teritorio perusino in Valle de ponte*. Il legato è fatto *propter remedio anime me vel eterna retributionem ut dominus noster ihs xpum misericodiam et remedium facere dingnetur de facinoris nostris*. Il documento finisce con la nomina dell'esecutore, il cugino Bonizo: *et proideo volo et iubeo ut isto Bonizo fia fide meo comissario et oferra ea super ipso sacrosancto altario sancte Marie... pro anima mea tamquam si mea persona fuisset*. E con la preghiera agli astanti: *et rogo vos omnes parentes et amicos ut ipsa suprascripta sancta ecclesiam et ad iam dicto monesterio... et abatibus et monahis testimonium portetis de ista causa*. Alle prese con un documento speciale, quel notaio di fine secolo X finisce per produrre uno dei più bei testamenti che si possano leggere: così diverso, con quel latino, quella scrittura (una corsiva delle più ostiche), quella struttura disestata, dai testamenti due-trecenteschi, specie da quelli più abbondanti e torniti.

Ma torniamo ai monasteri e al loro (almeno relativo) silenzio testamentario. Il testamento non fa per loro; fa piuttosto, come sappiamo, per i nuovi ordini duecenteschi e per l'orizzonte urbano. Gli strumenti dell'insediamento sociale dei monasteri tradizionali sono altri, quelli tipici della aristocrazia della preghiera, per dirla con Giuseppe Sergi: la donazione *pro remedio animae* e *causa mortis*, l'oblazione personale e reale, la fondazione dei monasteri di famiglia. Abbondante la letteratura su queste produzioni documentarie, sono pochi invece gli spunti di comparazione con la successiva diffusione del testamento; e non è un caso, se è vero,

ripeto, che i quadri di riferimento dei due generi sono assai diversi, non solo distanti cronologicamente. Si vorrebbe allora che fosse incentivato lo studio delle situazioni composite, capaci di scardinare le idee ricevute troppo facili; delle situazioni cioè che non rientrano nella pura antinomia dei due modelli. Faccio due esempi, uno pistoiese e uno milanese.

L'articolo di Federica Iacomelli *Dalle donazioni "pro anima" del secolo VIII ai testamenti del secolo XIII*, del 1997⁶, attesta a Pistoia una diffusione precoce della prassi testamentaria 'alla moderna', se è vero che il più antico testamento, pienamente formato, da lei reperito risale al 1138 e dà il via a una buona serie. I lasciti per l'anima identificano la canonica di San Zenone come referente privilegiato dei testatori, più dei monasteri e degli ospedali del circondario. Dunque il campione pistoiese centesco denuncia da subito il testamento come fatto urbano, e con ciò smentisce facili equivalenze: non è affatto vero che il testamento abbia avuto il primo impulso dai nuovi ordini religiosi. Direi, piuttosto, che l'abbia avuto dall'aria che si respira in città.

Per converso, i nuovi ordini duecenteschi capitò che non disdegnassero affatto modelli tipici della tradizione monastica, volgendoli alla propria misura. Così si comportarono gli Umiliati e i frati Minori di Milano nel Duecento inoltrato: lo fece vedere Maria Pia Alberzoni commentando, nello stesso 1997, gli *Atti del Comune di Milano* pubblicati da Maria Franca Baroni⁷. Qui hai la sussistenza tutt'altro che esangue di una modalità apparentemente tradizionale (e infatti rinvigorita in area milanese dai Cistercensi di Chiaravalle), l'oblazione o dedizione di sé e dei propri beni: dimostra bene, Alberzoni, trattarsi di un tipo negoziale per un verso volto a garantire un avvenire sicuro a vedove e a donne sole, per l'altro utilizzato spregiudicatamente da Umiliati e Francescani per giustificare il possesso di beni immobili attraverso figure assimilabili agli 'amici spirituali'. Mai sentita una cosa del genere.

Dunque, a Pistoia una diffusione della prassi testamentaria urbana fortemente anticipata rispetto all'avvento degli ordini mendicanti, a Milano l'uso, da parte di comunità religiose di stampo pauperistico, di uno strumento tipicamente monastico per ottenere un risultato analogo a quello ottenibile tramite i testamenti. Gli esempi di Pistoia e di Milano invitano a non generalizzare, a distinguere le situazioni.

Cautela che, per riprendere le fila del mio itinerario di lettore-editore, è resa imperativa dalla documentazione di Comune. I testamenti con il Comune c'entrano eccome, e viceversa. Lo Stato comunale vuole governare, organizzare, padroneggiare tutti i rapporti collettivi, tutti gli aspetti della vita associata, tanto più quando si trattasse di snodi delicati della convivenza. Tali erano la tutela dei minori e delle vedove, le esecuzioni testamentarie, i passaggi e le titolarità dei beni immobili. Cosicché non è raro trovare una documentazione *stricto sensu* comunale consistente in trascrizioni, citazioni, escussioni di testamenti. Mi riferisco in primo luogo alla prassi della registrazione pubblica degli atti di rilevante valore patrimoniale, prassi della quale i prototipi sono i *Memoriali* bolognesi. Cosa diversa è la documentazione prodotta, ricevuta e conservata dalle magistrature competenti in materia, e stavolta il modello massimo è quello veneziano dei Procuratori di San Marco. Non mancano poi momenti particolari, fatti specifici, che inducono le cancellerie comunali a campagne documentarie *ad hoc*: come esempio piace menzionare il *Liber contractuum* (contratti fra i quali sono alcune belle serie testamentarie) dei frati Minori di Padova e Vicenza messo insieme all'inizio del Trecento dal Comune di Padova in occasione di un'inchiesta sull'*officium inquisitionis* svolto dai frati⁸.

Ma non si tratta solo del Comune come protagonista di una documentazione che definirei esplicita. Esistono spazi d'intervento e di presenza dello Stato cittadino ben più larghi e di portata generale. Accenno a due di essi, quello che riguarda la statutaria sui diritti e sulla facoltà di agire giuridicamente delle donne (madri e figlie, mogli e nubili) e quello che riguarda il notariato.

La statutaria e i diritti delle donne. Il problema è acutissimo. Vale a fornirne le coordinate giuridico generale il gran libro di Manlio Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, ormai più che cinquantenne ma tuttora valido⁹. Ma le coordinate complessive, gli istituti giuridici servono a poco, tali e tante sono le differenze locali, quali sono visibili in particolare dagli statuti. È nota la dialettica tra gli istituti e i precetti di diritto comune e l'autonomia normativa dei testi statuari, portatori dei diritti particolari: era data per scontata un'adesione di massima dell'ordinamento locale alle norme di diritto comune, talché queste, quando non esplicitamente derogate, erano implicitamente chiamate ad integra-

re le lacune degli statuti. Ebbene, non è mai così (almeno per la mia piccola esperienza) quando si tratti dei diritti delle donne, della dote, della quarta, dell'eredità muliebre, dell'*exclusio propter dotem* eccetera, e in genere del diritto successorio. Su questa materia gli statuti comunali dettano con zelo insistito norme, precisazioni, condizioni, cambiandole continuamente¹⁰. Che tale accanimento statutario sia il portato di consuetudini antiche o più banalmente la conseguenza (talvolta arginata, più spesso favorita) della dominante maschile dei regimi politici e degli assetti proprietari, poco importa: città per città, comune per comune, il lettore di testamenti dev'essere anche lettore di statuti. Ascolteremo su quest'argomento, in particolare, le relazioni di Chabot, Giuliadori e Nico Ottaviani, studiose avvezze a queste ricerche a doppio binario.

Il notariato. La storiografia testamentaria non necessita d'incoraggiamenti, essendo ben consapevole del condizionamento notarile sull'espressione documentaria delle ultime volontà. Ma non si tratta solo di questo. Bisogna ripensare il profilo generale del notariato di età comunale. Non solo la neutralità, la 'terzietà' del notaio, ma la stessa autonomia del notariato di *publica fides* sono concetti da articolare senza fideismi. Nei tempi andati è passata dalla diplomatica alla storiografia un'immagine del notariato assoluta, platonica, priva di sfumature. Siamo abituati all'idea di un processo evolutivo ed endogeno, tutto per logica interna, in forza del quale i notai – che prima non l'avevano – sarebbero infine giunti all'autonomia professionale e alla piena responsabilità personale della propria documentazione. Siamo soliti celebrare il 'trionfo' dell'istituto notarile: l'*instrumentum publicum* è «irrecusabile, dotato... di valore probante assoluto per il solo fatto che è stato rogato dal notaio», parole di Alessandro Pratesi che tutti conosciamo¹¹.

Le cose stanno in maniera più complessa. Nel secolo XII la simbiosi tra istituzioni comunali e notariati locali è troppo stretta perché si possa parlare di due processi indipendenti, paralleli. Forse il fattore del 'trionfo' del notariato sta fuori del notariato: sta nelle città che si fanno Comune e s'inventano un notariato a propria misura. Nell'età comunale matura, poi, l'attenzione stringente dello Stato cittadino verso la nomina notarile, la prassi di registrazione e la conservazione degli atti dei notai mal si concilia con la pretesa 'autonomia' del notariato. I notai insomma non

furono un corpo estraneo, portatore di un potere proprio, intrinseco; ebbero invece una responsabilità generale, come quella di coloro che, qualsiasi cosa scrivessero, erano detentori e portatori di un'istanza pubblica, di una rappresentanza collettiva.

Ebbene: nel momento in cui assiste il testatore, il notaio non è solo il professionista esperto della materia, è anche l'interprete autorizzato della collettività. Deve garantire che, ad esempio, ci sia, e ben fatta, l'istituzione d'erede; oppure che sia formulata correttamente la clausola codicillare (quella che suona così: questo vuole essere un testamento; se esso per ipotesi fosse invalido, sia convertito in codicillo, e semmai in donazione *causa mortis*, e semmai in donazione *inter vivos*). Deve anche garantire che i legati per l'anima siano congruenti con le facoltà del testatore e con il suo profilo sociale. Questo ruolo è ben rappresentato in quei testamenti in cui s'introduce una sorta di dialogo tra il notaio che interroga e il testatore che risponde: si trova in territori notarili, come ad esempio Milano e ancor più Venezia, un po' appartati rispetto al modello 'comune' dettato dall'egemonia bolognese, nel quale infatti non c'è nulla di analogo. Al testatore insomma il notaio rappresenta l'attesa collettiva, come altri (i parenti, il parroco, il religioso) rappresentano le attese particolari.

Non sono esercitazioni retoriche di un diplomatista affezionato alle sue idee – e che, dopo Sassovivo e prima di Cividale, ha pubblicato *Le carte duecentesche del Sacro Convento di Assisi*, tra le quali molti e pregevoli sono i testamenti¹². Questo della primarietà notarile è un altro aspetto che consiglia al lettore di testamenti di leggere gli statuti locali. Nel Breve (cioè statuto, detto alla pisana) del Collegio dei notai di Pisa del 1304 il capitolo 31 verte *De operis et locis religiosis in congregatione collegii commendandis* e suona: *In qualibet congregatione dicti Collegii, nos Capitanei commendabimus notariis dicti Collegii operam Sancte Marie Pisane maioris ecclesie et operam Sancti Iohannis Baptiste et alia religiosa loca Pisane civitatis. Et cum scripserint testamenta et alia ad officium tabellionatus pertinentia fecerint, recordentur eorum sicut pro eorum utilitate putaverint expedire*¹³. L'ultima frase è così tradotta dall'editore, Ottavio Banti (dopo il Bonaini): «affinché, quando avranno da rogare testamenti o avranno da rogare altri documenti pertinenti l'ufficio del tabellionato, si ricordino di essi (cioè delle due Opere cittadine e dei *religiosa loca*), nel modo come riterranno conveniente di favorirli».

Non credo sia facile trovare attestazioni altrettanto dirette ed esplicite. Ma almeno un capitolo *de elimosinis dandis*, tutti gli statuti comunali ce l'hanno: sarà bene andarlo a vedere, quando si abbia a che fare con grandi testatori e con testamenti generali, quelli che si fanno premura di menzionare tutti e ciascuno i luoghi religiosi della città, elencati in un certo ordine e beneficiati secondo una certa gerarchia.

Siamo entrati nel frattempo nell'ambito della storiografia testamentaria più tipica, quella del testamento come fonte della storia religiosa, come spia dei comportamenti pii, della sensibilità verso l'aldilà, del rapporto col sacro. Non mi soffermo. La letteratura è straripante, e siamo qui per discuterne. Altrettanto cospicua è la bibliografia, più recente, che valorizza invece il resto del testamento, cioè le disposizioni per i parenti e gli amici e per il mantenimento della linea patrimoniale, per conoscere le scelte ereditarie, le strategie familiari dei testatori e delle testatrici.

La formula è quella del *testamento come fonte della storia religiosa*, per un verso, e *sociale*, per l'altro. Piace ricordare quel convegno e quel libretto perugini¹⁴. Convegno solo per dire che si trattò di un'iniziativa quasi improvvisata e comunque leggera; non certo per la levatura dei partecipanti e dei loro testi. Libretto modesto e dimesso, infatti ben presto gettato al macero dalla Regione dell'Umbria e pertanto irreperibile; che però ha avuto la sorte inaspettata di un forte gradimento da parte degli specialisti e di una miriade di citazioni.

Storia religiosa, storia sociale. Se è giusto ribadire l'unità profonda dell'atto testamentario, che è specchio della vita intera del testatore (*miroir de la vie* e non tanto *miroir de la mort*, per dirla con Antonio Rigon)¹⁵, sta di fatto che le due principali tendenze interpretive sul testamento se ne dividono equamente le spoglie: da un lato i lasciti pii, che sopportano volentieri un trattamento al modo seriale; dall'altro le restanti disposizioni, che invece ammettono soltanto procedimenti descrittivi, per quanto possano valere queste generalizzazioni. La ricchezza del testamento ne impone, in storiografia, la disarticolazione.

D'altra parte dividere il testamento è nelle cose, nei testi, ammettiamo al di là delle petizioni di principio. Il testamento comune è fatto così: prima i legati *ad pias causas*, poi il resto; ultima, l'istituzione d'erede. Questo detta la scuola bolognese e Rolandino. Sono rari i territori notari-

li in cui il testamento è impostato alla maniera che diremo classica: prima l'istituzione d'erede, *caput et fundamentum totius testamenti* secondo le parole di Gaio, poi i legati volontari. Ma ce ne sono: segnalò i due formulari notarili cremonesi di fine Trecento e inizio Quattrocento pubblicati da Ettore Falconi, che prescrivono quella successione, a imitazione dichiarata della prassi milanese¹⁶. Rimane poi fuori dalla struttura comune la scrittura testamentaria veneziana, che adotta soluzioni sue proprie – di nuovo l'accostamento tra Milano e Venezia, ma solo nel senso, come si è detto, di una rispettiva e indipendente estraneità al modello bolognese. Sta di fatto che la finalità salvifica del testamento era sentita, nella cultura giuridica e notarile e nella coscienza comune, come separata e primaria rispetto ai legati parentali e amicali e rispetto all'istituzione ereditaria.

Si fa sempre riferimento, in proposito, alla pressione della Chiesa e all'influenza del diritto canonico; e s'intende dunque che la primarietà della salvezza dell'anima prenda piede nel medioevo maturo, nei secoli XII e XIII. Non a caso è abituale la citazione di Boncompagno da Signa e della sua *Mirra*: il testatore, dice Boncompagno, *portionem de temporalibus Christi pauperibus primo appetit elargiri, ut in beate resurrectionis consortio recipiat eterna pro transitoriis et pro rerum caducarum exhibitione fruatur gaudiis Paradisi. Et postmodum vult heredem vel heredes instituere, ne occasione dividendi hereditatem possit aliqua discordia suboriri* (1, 3). Ma non dimentichiamo che questo nuovo valore del testamento risale a ben prima: fu re Liutprando (712-744) – quel re, dichiara il successore Ratchis, che era stato *gloriosissimus et orthodoxus fidei cultor*; e, *persistens in Dei operibus*, promanò le sue leggi *sicut a Deo promeruit*, «come le ottenne da Dio», *per ipsius inspirationem* – che, allentando il ferreo sistema successorio codificato da Rotari, concesse ai suoi sudditi in punto di morte di disporre di una parte del patrimonio a favore della propria anima: *Si quis Longobardus... aegrotaverit, quamquam in lectulo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit, stabile debet permanere*, stabilisce la sua Legge 6, datata 713.

Un altro appunto sulla struttura del testamento comune. Ne ho preso coscienza precisa leggendo il bel saggio di Giovanni Chiodi, *Rolandino e il testamento*¹⁷, pubblicato nel 2002. L'ordine delle disposizioni ha

una sua *ratio*. Aiuta a capirla Rolandino, il quale spiega: *illud solum est haeredis quod superest deducto ere alieno et funeris impensa et deductis legatis* (...), ossia: questo soltanto spetta all'erede, ciò che avanza una volta detratti la restituzione dei debiti (*aes alienum*, letteralmente «il denaro altrui»), le spese funerarie e i legati. E aggiunge la motivazione religiosa, la stessa addotta da Boncompagno da Signa: il testatore deve prima provvedere alla salvezza della propria anima, restituendo i *male ablata* e beneficiando gli enti ecclesiastici che vuole; poi pensare alle cose terrene, ossia provvedere ai parenti e istituire l'eredità.

Queste sono le ragioni per le quali l'istituzione d'erede – nella passi 'comune', si ripete – resta sí *fundamentum* ma non è piú *caput* del testamento, perché deve venire dopo i legati. Tutta la parte iniziale del testamento comune consiste in un togliere, come in una progressione a calare: si tolgono le spese per la sepoltura, si tolgono i debiti derivanti dai *male ablata* (disposizione che deve venire prima dei legati, che possono essere adempiuti solo dopo aver liquidato i debiti pregressi), si tolgono appunto i vari legati (che a quel punto valgono anch'essi come debiti), su quello che resta s'istituisce l'eredità.

Questo e molto altro ho imparato, per concludere il resoconto della mia esperienza di lettore-editore di testamenti, leggendo, pubblicando e commentando l'ultimo (per l'esattezza il settimo) testamento di Enrico Scrovegni, *nuncupatum* a Venezia il 12 marzo 1336 e scritto dal notaio Rafaino Caresini cremonese, allora giovane, poi destinato a gran carriera veneziana. L'ho fatto su incarico di Chiara Frugoni, della quale tra poco uscirà per Einaudi un libro importante sulla Cappella degli Scrovegni¹⁸. Ho imparato soprattutto, sia pure da un testamento-*monstre* e da un testatore-*monstre* (lunghissimo l'uno, ricchissimo e disgraziatissimo l'altro) che i testamenti non sopportano di esser messi tutti in fila come tante unità omologhe da disaggregare e riaggregare. I testamenti meritano di esser letti, e letti tutti interi: soltanto dopo potranno essere trattati nei modi che più piacciono. Perché il testamento, per quanto condizionato, orientato, mediato, ti mette in contatto diretto con la persona, con quella donna e con quell'uomo, ti fa ascoltare la sua voce (questo il paradosso della *nuncupatio* di mano notarile, per non dire dei testamenti olografi): che è quanto di meglio uno storico possa desiderare.

* Si riproduce, con pochi aggiustamenti e con l'aggiunta delle citazioni del caso, il testo dell'intervento letto in apertura del convegno, con ciò di discorsivo e datato che ciò comporta.

1. In *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Perugia 1985, pp. 3-9

2. *Il testamento di Buffone padovano (1238). Edizione e leggibilità di un testo documentario*, in «Le Venezie francescane», n. s., 3 (1986), pp. 105-124; poi rifiuto, col titolo *Il notaio e il testatore*, in *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, pp. 185-210.

3. *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, IV: 1201-1214, Firenze 1976.

4. *Le carte del monastero femminile di S. Maria in Valle di Cividale (secoli XI-XIII)*, a cura di E. Maffei con A. Bartoli Langeli e D. Maschio, Roma 2006 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Regesta chartarum, 56).

5. Una prima trascrizione del documento era stata offerta da S. Mochi Onory, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre durante l'alto medio evo*, Roma 1930 (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 2) [rist. anastatica Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009], pp. 201-202; l'edizione definitiva si deve a V. De Donato (ed.), *Le più antiche carte dell'abbazia di S. Maria di Valdioponte (Montelabbate)*, I: 969-1170, Roma 1962 (Regesta chartarum Italiae, 35), n. 2, pp. 4-7. Cfr. ora Bartoli Langeli, *Notai*, pp. 37-58.

6. Comparso nel *Bollettino storico pistoiese*, XCIX = 3^a ser., XXXII (1997), pp. 79-95.

7. «*Gli Atti del Comune di Milano*». *Contributo alla storia delle istituzioni ecclesiastiche milanesi*, in *Libri & Documenti*, 23 (1997), pp. 1-17, in particolare il par. «*Domus pauper-tatis*» e «*donationes inter vivos*».

8. Cfr. *Il «Liber contractuum» dei frati minori di Padova e di Vicenza (1263-1302)*, a cura di E. Bonato con la coll. di E. Bacciga, saggio introduttivo di A. Rigon, Roma 2002 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 18).

9. Con sottotitolo *Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961 (Ius nostrum, 7).

10. Ciò si verifica fin dai primordi della stututaria italiana centro-settentrionale. Valga il caso del *Constitutum legis pisano* (risultato di una lunga elaborazione, iniziata almeno nel 1141), nel quale almeno tredici capitoli vertono sui diritti delle donne: ed. P. Vignoli, *I costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, Roma 2003, preceduta dallo studio, condotto su una precedente edizione Bonaini, di C. Storti Storchi, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998 (ringrazio Antonella Ghignoli per la segnalazione). La materia ha largo spazio anche nello *Statutum potestatis* di Pistoia, risalente agli anni tra il 1162 e il 1180 (cfr. Iacomelli, *Dalle donazioni "pro anima"*, p. 90).

11. *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979 (Guide, 3), p. 50.

12. Con la collaborazione di M.I. Bossa e L. Fiumi, Padova 1997 (Fonti e studi francescani, Inventari, 4).

13. *Breve del Collegio dei Notai di Pisa dell'anno 1304*. Introduzione, edizione del testo latino e versione italiana a cura di O. Banti, Pisa 2005, p. 80. Nel 1857 F. Bonaini l'aveva pubblicato nel terzo volume dei suoi *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*. Cfr. in questi atti il contributo di Eleonora Rava, nota 15.

14. *Nolens intestatus decedere*, vedi nota 1. Vi si pubblicano gli atti dell'incontro di studio tenutosi a Perugia il 3 maggio 1983. Incontro, è bene ricordarlo, organizzato nell'ambito della ricerca su *Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII e XIV* diretta da Roberto Rusconi.

15. *Orientamenti religiosi e pratica testamentaria a Padova nei secoli XII-XIV (prime ricerche)*, *ibidem*, pp. 41-63; lo spunto a p. 42.

16. *Due formulari notarili cremonesi (sec. XIV-XV)*, a cura di Ettore Falconi, Roma 1979 (Fonti e strumenti per la storia del notariato, III). Dimostra maggiore attenzione alla materia testamentaria il formulario urbano (*Formulae instrumentorum Cremonae*, circa 1408: pp. 225-254) dell'altro, relativo a Caravaggio (*Formulae instrumentorum Caravazii*, 1395-96: pp. 534-537). È in questo secondo che si legge: *In iure communi in quolibet testamento exiguntur septem testes, set de iure municipali communis Mediolani exiguntur duo notarii, ultra illum notarium qui tradidit instrumentum, et quinque testes...*

17. In *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale (Bologna, 9-10 ottobre 2000), Milano 2002 (Consiglio nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 459-582.

18. Uscito nel frattempo: C. Frugoni, *L'affare migliore di Enrico. Giotto e la Cappella Scrovegni*, Torino 2008, che ospita il mio saggio sul *Testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336)* alle pp. 397-539.

